

## RESOCONTO STENOGRAFICO

193.

### SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

#### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge:</b>			
(Annunzio) . . . . .	17465	delitti sessuali contro la libertà e la dignità della persona (392);	
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione):</b>		ARTIOLI e FINCATO GRIGOLETTO: Nuove norme penali in materia di violenza sessuale (393);	
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (1);		CIFARELLI ed altri: Modificazioni delle norme in materia di delitti contro la libertà sessuale (601);	
BOTTARI ed altri: Nuove norme a tutela della libertà sessuale (80);		ZANONE ed altri: Norme sulla tutela della libertà sessuale (969).	
GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale (91);		PRESIDENTE 17465, 17468, 17473, 17480, 17484	
TRANTINO ed altri: Nuove norme sui		CIFARELLI MICHELE (PRI) . . . . .	17473
		FINCATO GRIGOLETTO LAURA (PSI) . . . . .	17480
		MACERATINI GIULIO (MSI-DN) . . . . .	17468
		REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) . . . . .	17465

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 OTTOBRE 1984

---

**La seduta comincia alle 11,30.**

FILIPPO FIANDROTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 2 ottobre 1984, sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte dai deputati:

ANDÒ: «Nuove norme sulla pubblicità degli appalti di opere pubbliche e delle pubbliche forniture ad integrazione della legge 2 febbraio 1973, n. 14» (2107);

FELISETTI ed altri: «Norme per l'assunzione del personale ausiliario dell'amministrazione della giustizia» (2108).

Saranno stampate e distribuite.

**Seguito della discussione delle proposte di legge: Proposta di legge di iniziativa popolare: Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (1); Bottari ed altri: Nuove norme a tutela della libertà sessuale (80); Garavaglia ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale (91); Trantino ed altri: Nuove norme sui delitti sessuali contro la li-**

**bertà e la dignità della persona (392); Artioli e Fincato Grigoletto: Nuove norme penali in materia di violenza sessuale (393); Cifarelli ed altri: Modificazioni delle norme in materia di delitti contro la libertà sessuale (601); Zanone ed altri: Norme sulla tutela della libertà sessuale (969).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa popolare: Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bottari ed altri: Nuove norme a tutela della libertà sessuale; Garavaglia ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale; Trantino ed altri: Nuove norme sui delitti sessuali contro la libertà e la dignità della persona; Artioli e Fincato Grigoletto: Nuove norme penali in materia di violenza sessuale; Cifarelli ed altri: Modificazioni delle norme in materia di delitti contro la libertà sessuale; Zanone ed altri: Norme sulla tutela della libertà sessuale.

È iscritto a parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò a qualche breve osservazione nell'ambito di questa discussione, non già perché conosca tutta l'importanza dell'argomento,

ma perché sono già diffusamente intervenuti, oltre all'onorevole relatore, molti altri colleghi che mi hanno preceduto.

I reati di violenza sessuale presentano, purtroppo, una speciale caratteristica, che li differenzia da tutti gli altri: quella di risultare assai difficilmente individuabili. Per questo, i dati e le percentuali che abbiamo a disposizione sono assai modesti; d'altro canto, i reati sessuali presentano una particolare gravità non soltanto per la delicatezza e le peculiarità dei diritti che ledono, ma anche per le nefaste conseguenze che producono sulle vittime, conseguenze destinate quasi sempre, purtroppo, a lasciare un segno indelebile per il resto della vita nelle vittime stesse.

La repressione dei reati sessuali rappresenta un preciso interesse per il legislatore ed è pertanto opportuno che, a prescindere dai dati statistici che — come ho accennato — sono particolarmente modesti, la sua attenzione sia concentrata sul rendere sempre più pressante ed efficace la legislazione che reprime questi reati. Quelli della violenza carnale (sempre secondo i dati e le statistiche) sembrano apparentemente poco numerosi e, dando una occhiata a caso, ho rilevato che assommano soltanto a 1.003 per il 1983, mentre i reati per atti di libidine violenta risultano 464. Queste cifre stanno chiaramente ad indicare una circostanza: la maggior parte di questi reati sfugge al vaglio della giustizia; pertanto il legislatore deve incrementare il suo intervento dal punto di vista del rigore normativo, affinché la legislazione possa esercitare in pieno il proprio potere di dissuasione.

È stato molto discusso (e questa — a mio sommo parere — è stata forse una discussione del tutto teorica) se fosse opportuno mantenere i reati contro la libertà sessuale sotto il titolo che attualmente li comprende, ovvero ricondurli sotto quello relativo ai delitti contro la persona. Noi, presentando la proposta di legge che l'onorevole relatore ha avuto la cortesia di rendere nota all'Assemblea, già indicavamo che i reati contro la li-

bertà sessuale dovevano far parte di una rubrica speciale e contenere, appunto, l'indicazione di delitti contro la libertà sessuale e la dignità della persona.

Si è ritenuto, nel testo concordato e sottoposto all'attenzione dell'Assemblea, che questi reati debbano essere collocati sotto il titolo XII, capo III, sezione II del codice penale. Anche noi riteniamo che sostanzialmente la soluzione proposta, di istituire, cioè, una sezione II *bis*, che faccia seguito a quella che prevede i delitti contro la libertà personale, sia una collocazione corretta. Il problema rimane però sempre, a nostro avviso, quello della possibilità di individuare e perseguire tale reato.

Nel 1981 abbiamo avuto a disposizione, da parte del Servizio studi della Camera, alcuni dati in base ai quali determinare il tasso di assoluzioni che si verificano a seguito di processi per i reati in questione. Abbiamo dovuto constatare che, ad esempio, nel 1978 il 70,4 per cento di detti processi si è concluso con una sentenza di assoluzione. Nel 1979 questa percentuale è aumentata, passando all'80,4 dei processi per reati di violenza carnale, di atti di libidine violenta o di corruzione di minori. Dunque, l'80,4 per cento dei processi, cui mi riferisco, si è concluso con una sentenza di assoluzione. È anche interessante vedere come, all'interno di tale percentuale, si distribuiscano le motivazioni delle sentenze assolutorie. Il 26 per cento è, infatti, costituito da assoluzioni per insufficienza di prove, il 24 per cento da assoluzioni perché il fatto non sussiste ed, infine, il 14 per cento da assoluzioni per non aver commesso il fatto. Il che significa che più dei due terzi di questi processi (e riguardano solo una percentuale infinitamente minoritaria dei reati sessuali che vengono affidati alla giustizia) finiscono con una sentenza di assoluzione. Aggiungo, come ho già ricordato, che soltanto una minima parte dei reati in questione viene a conoscenza della autorità giudiziaria, dal momento che, da stime perfettamente affidabili, si calcola che, soltanto per i delitti sessuali contro i minori, si possa oggi parlare in

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 OTTOBRE 1984

Italia di una cifra che si aggira intorno ai 20 mila casi.

Opportunissima, quindi, la particolare attenzione del legislatore su questo tipo di criminalità. Resta soltanto da vedere come sia possibile affrontare la particolare natura, sotto il profilo della loro perseguibilità, dei reati di cui stiamo discutendo.

Proprio in riferimento a tale profilo, si ritiene opportuno istituire la procedibilità d'ufficio ed eliminare la prospettiva della perseguibilità per querela di parte. Siamo favorevoli alla soppressione della querela, come condizione per la procedibilità, anche per il fatto che la stragrande maggioranza dei reati che vengono sottoposti all'esame dell'autorità giudiziaria, in questa materia, comporta già, poiché si è in presenza di aggravanti, la procedibilità di ufficio. La percentuale dei reati per i quali si procede solo a querela di parte è quindi sicuramente esigua. D'altra parte, è opportuno che si proceda in ogni caso d'ufficio, non soltanto per la gravità del bene giuridico leso, ma anche per la possibilità di incrementare il tasso di individuazione di questi reati da parte dell'ufficio giudiziario competente a procedere.

Nessuno di noi si nasconde le difficoltà che l'introduzione della procedibilità d'ufficio può comportare, per le situazioni che si vengono a creare a seguito di reati sessuali. Resta però il fatto che gli inconvenienti suddetti sono sicuramente inferiori ai vantaggi che, a nostro giudizio, l'innovazione comporta, garantendo una maggiore penetrazione nel mondo oscuro ed inquinato della criminalità sessuale.

Analoghe considerazioni valgono per la scelta del rito direttissimo. Questi reati, per la loro natura, debbono essere trattati nell'immediato contesto, successivo alla loro consumazione. È per questo che anche tale misura trova il nostro consenso.

Siamo invece perplessi sull'ipotesi della soppressione della fattispecie della violenza carnale presunta nei confronti degli infermi di mente. Ho valutato molto at-

tentamente le motivazioni che sono state offerte a sostegno di una simile intenzione del legislatore. Debbo però rilevare che, in questo caso, i danni derivanti dalla soppressione della fattispecie considerata sono sicuramente maggiori dei vantaggi che ne potrebbero conseguire. È facile immaginare, infatti, che la consapevolezza, da parte di chi non è infermo di mente, di non trovarsi più di fronte al deterrente costituito dalla fattispecie della violenza sessuale presunta, connessa alla effettuazione di atti sessuali nei confronti di un soggetto di cui è sempre da presumere, fino a prova contraria, la mancanza di consenso, finirebbe per attenuare le difese poste dall'ordinamento a difesa degli infermi di mente.

Siamo anche perplessi sull'abolizione del reato di cui all'articolo 530 del codice penale (corruzione di minori). Lo siamo per una serie di motivi, che possono in qualche modo sintetizzarsi in una semplice considerazione. L'articolo 3 del testo unificato prevede, infatti, l'ipotesi della violenza carnale presunta nei confronti dei minori di anni 14, nonché nei confronti dei minori di anni 16, quando il colpevole sia l'ascendente o colui al quale il minore è affidato. Ma resta però una fascia, tra i 14 e i 16 anni, nell'ambito della quale l'atto sessuale se non è qualificato da violenza o da minaccia finisce con l'essere assolutamente e penalmente irrilevante. Credo di non dover spendere molte parole per convincere chi ha la bontà di ascoltarmi che il minore di anni 16 ha bisogno di essere tutelato in quanto è esposto in modo particolarmente delicato ed è particolarmente indifeso di fronte alle insidie di chi è più esperto di lui e male intenzionato in materia di sessualità. Quindi, secondo noi, la permanenza dell'articolo 530 costituisce una difesa contro la pratica triste, ripugnante, della criminalità sessuale.

Vorrei anche dire che questo articolo rappresenta un riparo ed una difesa per le assoluzioni che chiamerei, per motivi di brevità, «facili», perché è chiaro che, attraverso il sistema previsto dal testo unificato e attraverso l'istituzione di ipo-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 OTTOBRE 1984

tesi rigoristiche, quale quella dell'articolo 3 e seguenti, in molti casi dubbi, in molte situazioni ambigue, incerte, in cui non si riesca esattamente a definire la natura del fatto criminoso compiuto, ma che pure è accompagnato da comportamenti criminosi e socialmente negativi, sarà possibile diminuire il rigore della pena facendo diminuire la percentuale di assoluzioni che, come dicevo prima, è del tutto allarmante, dal momento che ricopre i quattro quinti dei fatti che vengono a conoscenza dei giudici.

Un'altra osservazione che ci proponiamo di affidare all'attenzione del relatore, del Comitato dei nove e dell'Assemblea, è quella della istituzione del reato particolare che abbiamo indicato con il n. 523-*bis* «atti di molestia sessuale», e precisamente gli atti di molestia sessuale commessi nei confronti di taluno.

Evidentemente c'è una gamma infinita di comportamenti in questa materia che deve essere colta e individuata in ipotesi criminose; e le molestie sessuali non possono — a nostro avviso — essere considerate come penalmente irrilevanti, non soltanto per la carica offensiva ai diritti della persona, ma anche per la componente di istigazione e di suggestione che esse portano con sé e che sono in grado di aumentare la propensione alla consumazione degli altri più gravi reati di violenza sessuale.

Per concludere, noi proporremo di prevedere il reato — lo abbiamo indicato con il n. 526-*bis*, ma non facciamo una questione di collocazione — di istigazione alla violenza sessuale che è commesso da chiunque pubblicamente ponga in essere rappresentazioni o diffonda scritti o immagini di violenza o di altre perversioni sessuali idonee a costituire incitamento alla commissione dei delitti contro la libertà sessuale.

È questo un fatto grave — assolutamente diverso dall'ipotesi delittuosa prevista dall'articolo 528 «pubblicazioni e spettacoli osceni» — e noi dobbiamo tutelare un bene giuridico assolutamente specifico quale quello della persona. Quindi, la previsione di questo specifico

reato nell'ambito dei delitti contro la libertà sessuale — a nostro avviso — costituisce un deterrente, un elemento di dissuasione e di bonifica di tutto quel territorio inquinato che sta a monte della criminalità sessuale, cioè quello della pornografia.

Che non si venga a dire, per cortesia, che tutto questo è una specie di cavallo di Troia, che mirerebbe a istituire la censura. Chiunque di noi sarà stato sollecitato da padri e madri di famiglia, da ragazzi per bene, a prendere in esame la vergogna delle pubblicazioni che sono poste in vendita impunemente in tutte le nostre edicole; chiunque di noi abbia questa esperienza, e credo l'abbiamo tutti, si rende conto che questo tipo di reato va individuato e represso, perché la previsione di cui all'articolo 528 non soltanto difende un bene giuridico diverso, ma anche ha una sua qualificazione ed una sua minore gravità, che non può sfuggire all'attenzione di nessuno.

A questo punto ho finito. Rivolgo un'esortazione a tutti coloro che sono preposti alla repressione ed alla prevenzione di questi reati: c'è troppa larghezza, c'è troppa disattenzione nei confronti di questi reati, non soltanto da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, ma anche da parte dell'autorità giudiziaria. Questi reati vanno perseguiti, prevenuti e, quando si verificano, repressi, con l'energia che merita la violazione effettuata contro un bene particolarmente delicato della persona umana, qual è quello della libertà sessuale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo unificato sulla tutela della libertà sessuale ha avuto, come sappiamo, un *iter* particolarmente laborioso. Da tutte le parti politiche, in presenza di determinati gravi fatti che hanno allarmato l'opinione pubblica e hanno provocato moti di riflessione, di protesta, perché si facesse qualcosa in

proposito, è scaturito poi quel gruppo di proposte di legge che dai vari settori di questa Assemblea sono state presentate in argomento.

Il lavoro in Commissione, anche se è stato deplorabilmente lungo, è servito per creare un approccio e per trovare dei punti di sintesi, là dove si potevano trovare, su alcune questioni importanti, che erano poi l'eco di atteggiamenti omogenei, conformi, assunti diciamo da quasi tutte le forze politiche su alcuni punti di modifica del nostro codice penale, modifiche delle quali si avvertiva la indifferibile urgenza.

Così, mi piace ricordare che vi è larga convergenza di opinioni sull'impostazione del reato dal punto di vista unitario, nel senso che si ritiene ormai antistorica, e comunque superata, la vecchia distinzione tra violenza carnale (così si chiamava) e atti di libidine violenta. Si è ritenuto, a nostro avviso giustamente, che queste fattispecie potessero ragionevolmente ricondursi ad una unica ipotesi delittuosa, salvo poi, evidentemente, lasciare alla doverosa discrezionalità del giudice la graduazione della sanzione, in relazione alla concreta gravità del fatto.

Sono stati ugualmente e positivamente, da questo punto di vista, raggiunti risultati unitari in merito alla individuazione della violenza sessuale di gruppo come forma particolarmente pericolosa di criminalità, che deve pertanto essere raggiunta da sanzioni più severe; una norma questa — non nascondiamocelo — originata da alcuni clamorosi episodi che hanno ferito la coscienza civile di tutti gli italiani e di fronte ai quali, con senso di responsabilità, si è avvertita la necessità di porre mano ad una riforma e di aggravare le pene previste. Sappiamo quale limitato potere dissuasivo abbia la norma penale, se non accompagnata da tutta un'opera di bonifica sociale che ad essa, appunto, si deve affiancare, ma, stante siffatto limitato valore dissuasivo della norma penale, l'accentuazione delle sanzioni è stato in questo caso il risultato di un convincimento co-

mune di tutte le forze politiche presenti in Parlamento.

Allo stesso modo, si è ritenuto ormai giunto il momento di affrontare, anche qui con sufficiente omogeneità di impostazione, il problema della unificazione di determinate figure di reati. Mi riferisco in particolare al sequestro di persona al fine di commettere atti sessuali, che dovrà sostituire l'attuale norma sul sequestro o ratto a scopo di libidine. Evidentemente anche in questo caso si è ritenuto che la vecchia impostazione dovesse essere immediatamente superata.

Questi i punti sui quali, a giudizio di un larghissimo schieramento di forze politiche, occorre intervenire rapidamente e — ripeto — sulla base di opinioni convergenti.

Si sono delineati, però, anche determinati punti di contrasto. Sappiamo che, con una procedura certo non irrituale, ma indubbiamente inconsueta, l'Assemblea si trova di fronte un testo che è espressione di forze politiche determinate, che non costituiscono maggioranza nell'Assemblea stessa. Il testo al nostro esame, infatti, ha ottenuto il voto favorevole di alcune forze politiche e l'astensione di tutte le altre. Ciò significa che su questi temi il discorso è aperto e deve essere perseguito nella dialettica delle differenti posizioni e poi risolversi, se non ci saranno sempre auspicabili intese, nel confronto del voto sull'articolato.

Esaminiamo, dunque, questi punti di contrasto, questi nodi, anche perché, senza voler con ciò anticipare quanto sosterrà assai più autorevolmente di me il collega Trantino che ha rappresentato il nostro gruppo nel Comitato ristretto, la posizione del Movimento sociale italiano-destra nazionale sul provvedimento all'esame è largamente condizionata dall'esito di questi che ho, or ora, definiti come nodi della legge.

Le nostre posizioni, in buona fede ed in assoluta onestà politica, non ci sembrano superabili e quindi, se dovessero risultare sconfitte nel voto dell'Assemblea, il nostro atteggiamento complessivo sulla

legge ne sarà evidentemente e negativamente condizionato.

Partiamo rapidamente dai punti meno gravi per arrivare a quelli che riteniamo più gravi. Non ci sembra che nel testo presentato dalla Commissione sia stato adeguatamente ed organicamente sistemato il rapporto fra la violenza sessuale presunta a danno di persone inferme psichicamente e quell'ipotesi di aggravante che è stata ritagliata all'articolo 7 del testo unificato.

Crediamo che vadano fatte delle distinzioni, perché anche fuori dell'aula sono state dette cose inesatte. Non intendiamo assolutamente negare — sarebbe assurdo, aberrante — la sessualità degli handicappati: chi si occupa di queste cose sa benissimo che l'*handicap* colpisce tanti aspetti della persona e quindi, se sono aspetti puramente fisici e non psicologici o concernenti l'intelligenza, noi crediamo che quella persona goda di tutti i diritti sessuali. Pertanto, parlare di atteggiamento contrario di certe forze politiche alla sessualità degli handicappati non è rispondente al vero e non è politicamente onesto.

Noi pensiamo, è vero, che l'atto sessuale debba essere compiuto fra persone coscienti del valore dell'atto che compiono: quando vi è un'infermità psichica, una malattia mentale, allora questo valore non è più tale, diventa semplicemente l'occasione, per persone che comprendono, di approfittare di persone che comprendere non possono.

Ecco perché, a nostro avviso, deve essere ritenuta presunta la violenza sessuale quando il rapporto avviene nei confronti di persone psichicamente inferme; e in questo caso deve essere anche aggravata la pena, per la particolare ripugnanza che ispira nel tessuto sociale un siffatto comportamento.

Ugualmente non ci sembra ben coordinato l'articolo 4, a proposito degli atti sessuali tra minori, perché sono previsti, come dice la rubrica, come atti consensuali. La consensualità sarà un elemento che il tribunale dei minorenni valuterà con la notoria ampiezza di vedute che si

realizza nella pratica giudiziaria quotidiana a favore del minore imputato di questo reato, ma i termini dell'identificazione di un arco di anni di differenza fra il colpevole e la vittima ci sembra una soluzione veramente poco convincente, di scarso valore pratico, e forse di non troppo edificante insegnamento, che pur dobbiamo dare, come legislatori, alle giovani generazioni.

Inoltre, non siamo convinti del fatto che questi processi debbano essere celebrati con il rito direttissimo. Penso che le condizioni per il processo per direttissima siano già indicate nel codice di procedura penale (la prova evidente, l'immediatezza della possibilità del riscontro probatorio e così via), e che queste indubbiamente valgano anche per i reati di cui discutiamo. Invece, stabilire per legge un processo per direttissima, che poi potrebbe incepparsi alla prima richiesta di perizia, significa voler dire che noi opereremo sotto l'urgenza di sollecitazioni estranee al mondo del diritto e riconducibili più a stati d'animo che debbono, a nostro avviso, restare fuori dalle aule dei tribunali. Non faremmo dunque opera di civiltà giuridica inserendo questa norma, che — ripeto — è estremamente fragile perché questi reati spesso abbisognano di elementi probatori che non possono che derivare da indagini di lungo momento.

Così come siamo nettamente contrari all'articolo 14, che mira ad abrogare la norma sulla corruzione dei minorenni. È stato già detto da altri — non mi ripeterò — che questa norma è un antemurale. Essa anche se poco applicata (e di ciò ci dogliamo), deve essere lasciata, magari — come è stato scritto nella nostra proposta di legge — riducendo, perché i tempi cambiano, da 16 a 14 anni il limite di età in cui è concepibile questo reato. Ma lasciare privo di sanzione penale un comportamento disdicevole di un maggiore di età fatto a danno di un minore (che da questo comportamento, anche semplicemente esibizionistico, può ricevere i più disastrosi effetti all'interno del proprio sentire) non ci sembra proprio atteggiamento

mento definibile di prudente valutazione in sede legislativa.

Veniamo però a quelle che sono, a nostro avviso, le questioni più gravi che il testo della Commissione sta ponendo a questa Assemblea. Intendiamo riferirci innanzitutto alla pubblicità del dibattito. Non riesco sinceramente a capire questa sollecitazione al giudizio sommario, che mi ricorda scene da *far west* in cui davanti a tutti si fa giustizia e spesso ingiustizia. Perché davanti a tutti si deve discutere di cose che riguardano, mai come in questo caso, la sfera intima degli individui? Questo atteggiamento mentale non possiamo dividerlo e non ci convince. Ci sembra che con la pubblicità si voglia in realtà rendere ulteriormente grave la profanazione della persona, che già si è verificata quando ha subito l'onta di violazione della sua libertà sessuale. Noi possiamo al massimo consentire che le famose «porte chiuse», chiuse non siano più quando la stessa persona, per motivazioni che lei sola potrà considerare valide, accetti la pubblicità del dibattito. Ma dobbiamo comunque dare a questa persona (e non, come si fa nel testo della Commissione, al presidente del tribunale, sentite le parti) il diritto di dire «no, io voglio che di queste cose si parli in un ambito ristretto, nel quale giustizia ugualmente sarà fatta, senza che io debba aggiungere, alle ingiurie già subite, quelle che hanno portato al processo, le altre ingiurie che con il processo continuerebbero a venire a mio danno».

E poi il problema della costituzione delle associazioni. Un problema vastissimo, di cui abbiamo a lungo discusso anche in sede di riforma del codice di procedura penale. E non mi pare che quella soluzione possa essere invocata in questa sede, perché essa è assai più prudente e non concede a queste associazioni (poi parleremo del loro carattere, della loro legittimazione, della loro qualificazione giuridica) i poteri che invece si vorrebbe dare loro per questo tipo di reati e questo tipo di processi.

Sappiamo bene che queste associazioni non hanno, se non in casi rarissimi, una

personalità giuridica; che hanno, come consente il codice civile per le associazioni non riconosciute, controlli interni oltremodo labili; che hanno una vita organizzativa ed organizzativa estremamente ondivaga per l'ovvia considerazione che questo tipo di associazionismo viene e poi va via, è affidato allo spontaneismo e al volontarismo, è, affidato a determinati momenti politici e culturali. Ebbene, vogliamo allora elevare queste associazioni, che possono essere e non essere nella realtà effettuale della nostra società, al rango di partecipazioni necessari di questi processi? Certo, salvo il consenso della parte, che però, una volta dato, non può più essere ritirato: non ci rendiamo allora conto come sia giuridicamente sostenibile la presenza di una parte civile, il cui ingresso è stato consentito da un'altra parte civile che potrebbe poi essere revocata, ma che continua a permanere poi nel processo con un'influenza che mira a sostituirsi a quella del pubblico ministero e quindi a quella dello Stato, titolare della pretesa punitiva.

Qui non siamo più d'accordo, perché crediamo ancora che il pubblico ministero sia l'interprete dello Stato, dell'amministrazione della giustizia, del suo dovere di fare applicare la legge, di reprimere i reati e di punire i colpevoli, ed esso solo è interprete della volontà collettiva.

Adesso credo di poter affrontare l'ultimo punto di contrasto: perché questa legge di pochi articoli cerca, per altro, in alcune sue parti — ed ecco il motivo di scontro — di modificare principi ai quali noi riteniamo l'ordinamento giuridico debba essere ancora per parecchio tempo legato. Intendo riferirmi alla procedibilità di ufficio per il tipo di reati di cui stiamo trattando. Cominciamo a dire, come è stato già rilevato, che in molti casi la procedibilità d'ufficio è *in rebus*, perché — come ha ricordato, mi pare, il collega Casini — quando il fatto avviene in luogo pubblico c'è già quell'estremo che consente la procedibilità d'ufficio. Non è quindi questo il problema; la questione si pone per quei tipi di reati di violenza sessuale che avvengono magari nel chiuso di

una abitazione o proprio nell'alveo di una famiglia. Allora sono troppe le riflessioni che vengono alla mente di chi esamina questo progetto di legge, per essere poi d'accordo su questa implacabile procedibilità d'ufficio; poiché allora si tratta dello Stato che vuole sostituirsi alla valutazione della persona offesa nel dire: questo fatto è reato e ne chiedo la punizione o questo fatto non è degno di punizione.

Vorrei dire che mi sorprende che il movimento femminista, che si è in questi anni qualificato di fronte all'opinione pubblica come il difensore dei diritti della donna, da questo punto di vista faccia, a mio avviso, macchina indietro, ceda il passo, rinunci a questo nuovo e più impegnato ruolo della donna per lasciare ad altri la responsabilità di certe conseguenze giuridiche.

Ma andiamo avanti. Il reato di violenza sessuale è stato definito un reato che il più delle volte ha per testimone soltanto Iddio, perché in esso la condotta materiale è esattamente identica a quella che non costituisce, nella più larga e numerosa accezione dei casi, reato. La condotta, dal punto di vista materiale, il più delle volte è identica a quella lecita e consentita. Che cosa caratterizza, distingue, crea la discriminante tra le due ipotesi? L'atteggiamento psicologico della persona vittima e della persona autrice del reato, e quindi l'indagine psicologica è fondamentale per vedere se l'atto è stato libero o non è stato libero. Se ci limitiamo infatti alla condotta materiale, il più delle volte questa è identica a quella che non è penalmente perseguibile.

Se l'indagine psicologica ha questo valore fondamentale in tale tipo di processo, per sapere se vi era o non vi era la libera volontà della vittima dell'episodio, noi vogliamo togliere al soggetto passivo del reato la facoltà di chiedere, con un atto di volontà e, a mio avviso, di autentica libertà, la punizione del colpevole? E vogliamo delegare questa iniziativa all'ufficio, cioè alla collettività? E non vogliamo costringere una persona, che magari non ha nessuna intenzione né la vo-

lontà di andare davanti a dei giudici, perché ritiene il fatto nato da tutta una serie di motivazioni che non la inducono a chiedere la punizione del colpevole, a promuovere un giudizio, a rischiare, se dirà che non c'è stata violenza, la incriminazione come teste falso o reticente? Dovrà per forza dire di avere subito la violenza, perché altrimenti quella persona si metterà, almeno sul piano della cronaca dell'episodio, in una direzione contraria a quella del procedimento d'ufficio, che è andato avanti per conto suo. Io non ripeterò quanto diceva il collega Mellini — del quale tutti ricordiamo le battaglie anche su questi temi — il quale, scherzando, parlava del maresciallo dei carabinieri che la mattina, incontrando due coniugi un po' imbronciati l'uno con l'altro, poteva supporre che fra i due coniugi durante la notte vi fosse stata violenza carnale e che per questo doveva iniziare un procedimento penale.

Ecco, vedete quanto sia importante, per le motivazioni psicologiche, per le motivazioni sociali, per le motivazioni di ordine giuridico, ricondurre alla volontà della parte offesa la possibilità di chiedere la punizione del colpevole. Certo, deve trattarsi di una querela irretrattabile, per la gravità dell'accusa e per le conseguenze che a carico di un eventuale calunniatore o calunniatrice dovrebbero poi essere assunte dall'amministrazione della giustizia.

Queste, signor Presidente, colleghi, onorevole relatrice, sono le questioni sulle quali noi ci troviamo in netto, aperto e franco disaccordo con i gruppi che hanno portato avanti — diamone loro atto, perché questo appartiene alla verità della storia della Commissione giustizia della Camera — queste proposte di legge ed il testo unificato. Attendiamo, quindi, la discussione sull'articolato per confrontarci ancora con gli argomenti; poi, se sarà necessario, si andrà ai voti su questi temi e al termine di questo confronto noi saremo in grado, con coscienza e senso di responsabilità — come sommamente riteniamo di aver sempre fatto — di esprimere la valutazione finale del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 OTTOBRE 1984

gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale su questa legge (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

MICHELE CIFARELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento il dovere di rivolgere un ringraziamento particolare alla collega relatrice, non solo per la sua fatica — del resto questo sarebbe tanto ovvio da riuscire inutile come premessa di questo intervento — ma per la maniera con la quale, nella sua relazione scritta e in aula, ha saputo superare, anche in se stessa, i precedenti polemici dovuti al lungo e difficile *iter* di questa proposta di legge. Ho anche notato — glielo ho detto scherzosamente, ma in democrazia ciò che è scherzoso è anche rilevante — che nel suo testo per ben tre volte ella ha scritto «deve» e questo «deve» esprime, a mio avviso, un impulso morale e non vuole essere una violenza parlamentare, perché la violenza noi vogliamo escluderla in ogni e qualsiasi accezione.

Questo ringraziamento vorrei congiungerlo a due considerazioni. Osservo anzitutto che la relazione scritta è equilibrata anche abbastanza elastica per consentire un utile dibattito. Essa costituisce un po' il correttivo di ciò che è accaduto in Commissione, non per responsabilità del gruppo al quale appartiene la relatrice, ma perché, come purtroppo accade, l'urgenza del concludere ha portato altri gruppi, fra cui il mio, ad arroccarsi all'ultimo momento in una posizione di astensione, dalla quale consegue che in Assemblea saremo più liberi che mai nel discutere e nel votare.

L'altra mia considerazione — che affido alla attenzione della relatrice — è che, in definitiva, tutto l'*iter* che ci ha impegnato per oltre un anno dall'inizio di questa legislatura, allorché si pensava che tutto il lavoro acquisito nella precedente legislatura si sarebbe potuto realizzare in una proposta di legge che sarebbe stata discussa nei termini più brevi che il regolamento consente: tutto questo *iter* — vo-

gliò dire — ha prodotto in realtà la conseguenza di uno svelenimento delle questioni, in relazione a questo importante e delicato argomento, che giustamente allarma la coscienza pubblica, specie in reazione negativa rispetto a certi accadimenti. Siamo oggi di fronte ad un chiarimento squisitamente parlamentare: su determinati punti, sui quali non vi è accordo, si deciderà con il voto. Ciò non toglie, tuttavia, nulla all'esigenza che occorre sbrigarsi: è ormai più di un anno che questa legislatura ha avuto inizio. Mi auguro che concluderemo entro le prossime settimane l'esame da parte della Camera e non può essere inteso come violazione dell'autonomia dell'altro ramo del Parlamento il mio auspicio che anche in esso il dibattito sia sollecito e si concluda con una legge capace di pronta attuazione.

Si tratta di un problema normativo che è sorto — è inutile negarlo — da una situazione di gravità. Esso risente, a mio modo di vedere, di una tendenza ricorrente nella legislazione italiana, cioè la pendolarità: prima si va in un senso e poi nel senso opposto. Ed io, che vengo dall'antifascismo e dalla primavera delle creazioni democratiche in Italia, in generale temo che, ad un certo momento, il pendolo abbia ad oscillare al contrario.

Tornando, tuttavia, a ciò che andavo dicendo, voglio rilevare che, come traspare da tutte le proposte di legge in esame, c'è un'esaltazione, un positivo riconoscimento che diventa addirittura esaltazione, del movimento delle donne e dell'azione che esse hanno svolto come protesta rispetto ad una situazione di inferiorità psicologica e sociale e pratica, cioè una posizione peggiore particolarmente inaccettabile, nei confronti di siffatti reati. Voglio qui dire che sostanzialmente va riconosciuto (del resto appartiene alla storia) che quell'ondata di protesta ha avuto conseguenze importanti, specie nel quadro di una vasta trasformazione sociale. Mi sia, però consentito di aggiungere che noi, nel rispetto della storia della nostra patria, nella nostra nazione, non dobbiamo prescindere dai pre-

cedenti. Quella protesta invece è scaturita dalla urgenza di quei fatti, ma è frutto del premere di mutamenti culturali e del costume, in funzione della civiltà democratica occidentale, atmosfera della quale siamo partecipi.

Quando si discute di problemi così delicati, ognuno presenta la propria bandiera ed io vorrei sommestamente, da uomo dell'oggi che però si riferisce alla tradizione del nostro Risorgimento nazionale, ricordare che Mazzini, in una pagina famosa dei *Doveri dell'uomo*, scrive che l'Italia unita avrebbe avuto due grandi questioni da risolvere, due grandi battaglie di libertà da vincere, quella per la libertà del lavoro, cioè la questione sociale, l'altra, non meno importante, della emancipazione femminile. Voglio qui ricordare, che Mazzini diceva: «Dovete riconoscere che la donna non soltanto deve essere uguale nel diritto e nella vita dell'Italia, ma che la maniera valida per giungere alla soluzione vera del problema dell'uguaglianza civile e morale sta nel fare la donna partecipe in tutto della vita degli uomini, sia dei pensieri come degli ideali».

Io ritengo essere utile e significativo che l'insegnamento mazziniano risuoni nell'aula del Parlamento italiano.

Quanto ho detto non vuole essere il prologo in cielo ma l'apporto ideologico dei repubblicani. La relatrice con una espressione che non condivido, ma che è attuale, ha scritto che il movimento delle donne ha «fatto cultura». Secondo me, non si fa cultura con le agitazioni. Tuttavia fare cultura è quello che si dice oggi, lo dicono i giovincelli nelle scuole, lo dicono i giornalisti. Non ne faccio a lei colpa, illustra collega. Lasciando, però da parte il «far cultura», io dico che occorre la consapevolezza del punto nel quale siamo inseriti nello sviluppo della civiltà italiana. E perciò ritengo che questi problemi vanno risolti d'urgenza, tal che saremo ricordati positivamente se con questa legge daremo ad essi soluzioni equilibrate. Certo, saranno soluzioni storicamente condizionate, ma nessuno di noi può negare di essere figlio della sua

storia e partecipe di una storia che si fa e va oltre.

Vorrei esprimere quali sono i punti fondamentali di consenso e di dissenso, per quanto riguarda noi repubblicani. Del resto tra i documenti esaminati dalla Commissione vi è la proposta di legge dei repubblicani, già presentata nella precedente legislatura, e io intendo ricordarla, a prova di coerenza, soprattutto in ordine ad alcuni punti essenziali. Di fondamentale rilievo per noi è l'impostazione di queste violazioni del diritto come reati contro la libertà sessuale. Quindi reati contro la persona umana, poiché non è concepibile la persona umana senza la libertà. Si dice chiaramente che si tratta di tutelare la libertà sessuale, quindi rivendicare questa, con tutto ciò che essa implica nell'articolata, moderna ed anche permissiva società nella quale viviamo, è per noi un punto che va ascritto positivamente nella valutazione di questa proposta di legge. È chiaro che noi, ritenendo questo, non mettiamo da parte una considerazione, che spesso viene fatta, e che riguarda un argomento diverso, cioè la considerazione dei delitti contro la moralità pubblica, con estrinsecazioni speculative o di vasta corruzione. Noi riteniamo essere una acquisizione della civiltà giuridica contemporanea la lotta contro le violazioni della libertà sessuale, quale che sia la situazione morale, sociale, civile di chi ne è vittima. Tali delitti vanno quindi repressi perché aberranti e pericolosi. Quanto alla pornografia, alla corruzione dei minori, eccetera, non si può escludere che vi saranno altre statuizioni penali. In materia però vorrei dire che la proposta di legge del gruppo socialdemocratico — noi in Commissione non ne abbiamo avuto notizia in quanto tale proposta non era stata ancora presentata — configura il reato di istigazione alla violenza sessuale. È un punto che non può essere *sic et simpliciter* disatteso. Noi che veniamo da esperienze del passato fascista sappiamo che bisogna guardarsi da ciò che è censura, da tutto ciò che è limitazione della espressione del pensiero. Però è nel sistema del nostro ordinamento, e della

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 OTTOBRE 1984

nostra scienza giuridica, che l'istigazione ad un reato, quando non si estrinsechi puramente e semplicemente nella partecipazione al reato stesso, può acquisire una rilevanza penale quando si tratti di reato di particolare gravità nella concezione del legislatore.

Ho voluto argomentare su questo punto in quanto mi riferisco alla illustrazione della proposta di legge dei socialdemocratici fatta dal collega Reggiani.

Tornando all'esame del progetto di legge, sottolineo che ci trova pienamente consenzienti il configurare come autonomo e grave il reato della violenza di gruppo, che rappresenta un flagello diffuso nel nostro tempo. E siamo d'accordo sulla violenza sessuale presunta. Qui sorge un argomento già ampiamente trattato e cioè se nel configurare la violenza presunta si debba, o meno, tener conto degli handicappati sia fisici che mentali. Ho trovato convincente l'esigenza, emersa nell'approfondito dibattito svoltosi in Commissione, che con queste norme non deve passare preclusa la libera estrinsecazione sessuale per coloro che sono qualificati come handicappati. Creare per legge una specie di muro intorno a queste persone significherebbe porre in essere una statuizione aberrante, destinata a non essere rispettata o, quanto meno, a dare origine a gravi inconvenienti e ingiustizie. Nella proposta di legge dei repubblicani è specificato che, quando si tratta di violenza sessuale in danno di persona handicappata, giacché non è detto che si debba presumere che l'handicappato abbia acconsentito, vi è l'aggravamento della pena. La collega relatrice avrà colto questa distinzione: la violazione della libertà sessuale nei confronti di persona handicappata (uso questo termine comprensivo ed elastico) non è presunta *sic et simpliciter*, ma rimane da dimostrare. Nel caso in cui alla violenza segua l'esercizio dell'azione penale vi sarà il problema della prova, mentre la presunzione esclude la prova e fa ritenere esistente il reato, in ogni caso, per il fatto in sé, relativamente alla condizione della parte offesa. In realtà la

prova occorre: occorre ricondurre questo aspetto della fenomenologia criminale alla regola generale della acquisizione della prova, indispensabile perché l'accusa porti ad una condanna.

Occorre quindi, secondo noi repubblicani, una specifica aggravante: una volta che si sia superato il concetto di violenza presunta se la parte lesa è una persona handicappata, ne consegue che il delitto commesso risulti aggravato.

Vorrei richiamare all'attenzione dei colleghi del Comitato dei nove una specificazione che si ritenne di poter superare nella formulazione del concetto di aggravante così come è contenuto nel progetto di legge licenziato dalla Commissione. Invece nella proposta di legge presentata dai repubblicani, allorché si parla del nuovo testo dell'articolo 613-*quinquies* del codice penale le circostanze aggravanti sono specificate, non solo in relazione all'impiego di armi, ma anche come è detto al punto 3), «su persone incapaci di intendere e di volere». L'incapacità di intendere e di volere, quindi che può andare bene al di là di un qualsiasi *handicap*, non costituisce una causa di presunzione della violenza, ma è piuttosto un'aggravante, qualora questa violenza si sia verificata.

Aggiungo che dobbiamo tener conto, nella redazione del testo definitivo, delle altre specificazioni, là dove si parla dell'abuso del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, là dove si parla dell'abuso di autorità, grazie alla posizione gerarchica, là dove si parla dello stato di gravidanza della persona offesa dal reato.

Un punto che mi trova desideroso di una migliore formulazione è quello relativo ai minori. Infatti, il progetto di legge reca: «Non sono punibili gli atti sessuali consensuali tra due minori di anni 18 quando la differenza di età non superi i quattro anni»; se sono atti consensuali, siamo fuori dalle previsioni di questa legge, che concerne la violenza sessuale. Quando si tratti di minori degli anni 14, siamo sul terreno della violenza presunta, onde se questa situazione viene posta in

essere tra minori trova fondamento la previsione dell'articolo al quale mi riferisco. Ma se andiamo oltre i 14 anni (da 14 a 16 anni esiste semplicemente l'ipotesi che l'autore sia l'ascendente o il tutore) e arriviamo addirittura a 18 anni, come risolvere questa situazione? Dobbiamo affidarci al costume: che altro possiamo fare? Il costume può piacere o meno ed i colleghi meno anziani di me non si stupiranno, se ritengo che molta parte dell'attuale costume giovanile è un avviamento alla droga o alla violenza! Lasciamo però da parte i discorsi che potrebbero farsi a riguardo, per concludere che questo articolo non può rimanere così come è formulato. Darebbe, infatti, adito a molti inconvenienti, oltre che a tanti dubbi di interpretazione.

Passo ad altre osservazioni, come un punto molto discusso, cioè la procedibilità d'ufficio. Essa rappresenta il maggiore risultato dell'evoluzione del costume, del frutto del premere delle esigenze sociali. Quando la posizione della donna, soprattutto, era sistemata nell'ambito difensivo dell'entità familiare, poteva essere meno rilevante l'urgenza di intervenire con la sanzione penale e poteva anche essere rilevante un insieme di valutazioni relativamente alla risonanza di questo reato nella sfera familiare e sulle conseguenze individuali.

Nell'attuale situazione sociale, invece, questi reati, di crescente pericolosità sociale, devono subire adeguata repressione dallo Stato mediante una azione pubblica e quindi con l'intervento del pubblico ministero. I colleghi Casini e Maceratini hanno argomentato a riguardo, tra l'altro facendo presente che già oggi, per la connessione con altri reati, spesso si procede d'ufficio. Devo però dire che il maggior significato dell'azione polemica dei movimenti femministi contro la situazione preesistente, sì da combattere adeguatamente i reati considerati, è rappresentato appunto dall'intervento e dall'azione del pubblico ministero. Si intende che non immaginiamo giudici che non appartengono al nostro tempo e al nostro paese: ma di affidare alla responsabilità del pub-

blico ministero la promozione dell'azione penale, il suo perseguimento, l'insistenza affinché essa — nel rispetto della legge — riceva la propria attuazione con la condanna. Ciò rappresenta una acquisizione della nostra civiltà giuridica, onde noi repubblicani ci riteniamo consenzienti a riguardo.

Proprio perché su ciò siamo d'accordo, noi escludiamo il ricorso all'azione civile, nel processo, dei movimenti femminili. Non ci turba la concessione di interessi diffusi per attribuire titolarità di azione a siffatti movimenti e gruppi. In ogni caso, poi va detto che la legge dovrebbe stabilire adeguatamente il riconoscimento di simili gruppi, perché nessuno sia tanto irresponsabile da aprire le aule giudiziarie a gruppi improvvisati come le *tricotteuses* che, nell'aula della Convenzione, durante la Rivoluzione francese, reclamavano le pene più severe, e davano appoggio urlante al Terrore.

Argomentando sul dissenso mio e del gruppo repubblicano, sottolineo che questa non è una posizione improvvisata, semplicemente polemica e senza giustificazioni; già nella relazione che, nella scorsa legislatura, accompagnava la proposta di legge dei repubblicani, al riguardo è detto: «La nostra proposta di legge si distingue da altre per ciò che concerne il problema della legittimazione ad agire civilmente nel processo penale. Essa infatti non prevede la legittimazione degli enti esponenziali dell'interesse collettivo leso dal reato. In proposito esiste, in primo luogo, un problema di rappresentatività: l'individuazione dell'ente rappresentante gli interessi della vittima rimane un problema aperto, ricco di significati ideologici. A nostro avviso, la questione in ballo è tra il voler tutelare un interesse e un danno grave che ha un prezzo psicologico, morale e materiale pesantemente personale e diretto per la vittima, ed il ritenere che tale tipo di danno sia ripartibile tra la vittima e altri soggetti riguardo a diritti in realtà non trasmissibili, in omaggio a ragioni di interesse generale pure apprezzabili. Di fronte a questo dilemma, ci è parso di gran lunga preva-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 OTTOBRE 1984

lente la tutela della donna offesa che, come tale, va di conseguenza risarcita anche in considerazione che l'interesse pubblico viene già soddisfatto, attraverso la punizione del colpevole, con la celebrazione del processo penale».

Non vorrei che qualche collega, ricordando il mio intervento in sede di legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, con la mia intensa proposizione di un emendamento al riguardo, mi ritenga in contraddizione. Qui non siamo in presenza di interessi diffusi; l'interesse diffuso è quello che non trova configurabilità in una singola titolarità. Interesse diffuso è quello che riguarda l'ambiente, i temi della civiltà in generale, il buon nome del paese, e tutte le altre esigenze di tutela che stanno maturando negli ordinamenti. Altrimenti, se l'interesse diffuso lo estendiamo a ciò che ha già una configurazione penale, dobbiamo ravvisarlo nella attuazione dell'ordinamento giuridico. In tale interpretazione, l'interesse diffuso viene ad essere quell'interesse che tutti abbiamo *ne cives ad arma veniant*, cioè che siano puniti quando violano la legge penale. Questa, degli interessi diffusi, è una difficilissima frontiera del diritto: lasciatelo dire ad uno dei primi soci di «Italia nostra»! C'è tutta una battaglia culturale e giuridica per noi in corso nei confronti del Consiglio di Stato, della Cassazione, della dottrina. E noi non dimentichiamo che, quando entrò in vigore la legge sull'urbanistica nel 1977, quella che reca il nome del ministro che la propose, l'onorevole Giacomo Mancini, siccome in essa era contenuta la norma che chiunque potesse muovere azione penale contro una licenza edilizia arbitrariamente concessa o violata, sorse e si sviluppò a mano a mano tutta una interpretazione riduttiva, mossa dall'intento di evitare atti di *chicane*, riacatti ed altro e, in genere, speculazioni.

Del resto, noi siamo nettamente contrari alle ripercussioni, — consentitemi di dirlo senza voler offendere nessuno — demagogiche di quello che fu un movimento rilevante per la sensazione di proteste e di proposte, il movimento delle

donne. Però anche coloro che non scesero in piazza con tale movimento non è detto che fossero insensibili alle esigenze di lotta contro la violenza sessuale. Ma l'interesse generale è pienamente soddisfatto quando viene affidato al pubblico ministero, accanto al quale non si può avere altra figura giuridica se non la persona offesa, che può costituirsi parte civile e quindi far valere il proprio danno e la propria richiesta di risarcimento morale e materiale.

Altre osservazioni, anzitutto con riferimento ad una proposta che non vedemmo accolta in Commissione: la configurazione del reato di molestia.

Ricordo che alcuni dei colleghi affermarono che la loro preoccupazione era che il magistrato, potendo condannare per molestia, negasse la sanzione della violenza in tutti i casi meno gravi. La molestia? Non mi chiedete di definirla qui. Chiunque abbia vissuto la vita di ogni giorno sa quante volte vi siano siffatte estrinsecazioni condannabili, che vanno dalla cattiva educazione agli intenti torbidi, dalla spicciola prevaricazione ad altre forme di becero comportamento. Se ne lamentano tanti casi nella nostra vita sociale: essi non assurgono alla entità di violazione della libertà, perché non puntano ad impingere sulla libertà sessuale. Ma sono da punire. In Commissione — dicevo — si è temuto da alcuni colleghi che, offrendo al giudizio la possibilità di condannare per molestia, non si avesse l'applicazione della pena severa prevista per i reati di violenza sessuale.

E qui voglio richiamare la particolare attenzione della Camera, e specialmente del rappresentante del Governo e della collega relatrice. Credo che dobbiamo stare molto attenti, e lo dico per la mia antica esperienza di magistrato. Se le pene previste sono troppo severe, può accadere che il magistrato scantonì. Il magistrato è il *dominus* della prova; ed è stato più volte detto — lo ha ribadito poco fa il collega Maceratini — che siamo in presenza di reati dei quali spesso il vero testimone è Dio. Se il magistrato ritiene labile la prova, quanto al convincimento che il

reato esista, si ribella ad una pesante condanna e assolve. Vi sono stati esempi di tale fenomeno nell'applicazione di quel codice Rocco che, nuovo di zecca, mi trovai di fronte all'inizio dei miei studi universitari. Occorre essere vissuti allora per dare spessore, come dicono oggi i sociologi, a determinate affermazioni: per esempio con riferimento all'ubicazione in vista della piena responsabilità penale.

Vorrei concludere dicendo che escludere l'ipotesi criminosa della molestia non mi sembra saggio, se vogliamo che siano individuate e adeguatamente represses tutte le forme di violazione della libertà sessuale.

Aggiungo: stiamo attenti a fissare i limiti di pena. Minimi troppo alti possono portare a conseguenze di disapplicazione della pena. Invece, per i massimi, non c'è discussione. E siccome viene configurata autonomamente la violenza di gruppo, per essa dobbiamo avere la mano pesante perché in tale ipotesi criminosa, come nel caso dell'aggravante per la violenza sul minore, siamo in presenza di situazioni che veramente provocano un grave allarme sociale.

Altro argomento sul quale desidero illustrare la posizione dei deputati repubblicani riguarda la violenza tra coniugi non separati. Noi siamo in generale favorevoli all'azione pubblica, ma in siffatta ipotesi siamo dell'avviso che occorra la querela. L'argomento è assai delicato. È noto che il primo progetto di legge presentato al Parlamento italiano per istituire il divorzio fu presentato da un deputato repubblicano. Siamo quindi ben sensibili alle esigenze di modernità e ai problemi di libertà che si pongono in questa materia. Vediamo pure quello che sta accadendo: ormai il matrimonio, come mi diceva una gentile collega poco fa, può definirsi una pausa legalizzata tra una separazione che c'è stata ed un'altra che si prepara; e le bomboniere sono ormai dei giocattoli che si distribuiscono a coloro che hanno partecipato ad una festa nuziale. Ma a Napoli dicono, con una bellissima espressione: *cca' ce stanno 'e creature*; e così sottolineano efficacemente il

danno dei figli e i problemi dell'avvenire. Ma lasciamo andare questo discorso! Mi sembra aberrante, però, che, proprio volendo che l'azione penale sia severa, bisogna stabilire che in vigenza del rapporto coniugale si possa prescindere dalla querela. Certo, deve trattarsi di situazioni gravi, perché il diritto di querela venga esercitato. Ma che si possa con l'azione pubblica intervenire in fattispecie del genere non sembra congruo. Abbiamo sentito ironicamente supporre che il maresciallo dei carabinieri, vedendo in cagnesco due coniugi, si ponga il quesito: «Stanotte c'è stata violenza contro la libertà sessuale da parte di costoro!».

Debbo dire che mi hanno anche colpito le argomentazioni — che non ripeterò per brevità — del collega Reggiani sul delitto di corruzione di minorenni: anche qui dobbiamo stare attenti. Noi vogliamo che la legge non sia tale da consentire evasioni per la sua fluidità. Il *Tatbestand*, cioè la configurazione del fatto, è di estrema importanza. Qual è l'acquisizione vera di questa legge in discussione? Lasciatelo dire a chi, come me, è stato magistrato. È il superamento di quelle distinzioni anatomiche che differivano tra la violenza carnale e l'atto di libidine, o quelle sul fine relativamente al sequestro. Usciamo da tutto ciò: la libertà sessuale, esigenza fondamentale, diritto non meno importante degli altri nella configurazione della persona umana, viene tutelata *in toto* dalla sanzione penale. Ma è perfettamente configurabile in questo vasto *Tatbestand* tutto ciò che tradizionalmente si è riferito alla corruzione di minorenni? Desidero porre qui la domanda come desidero che nel Comitato dei nove si compia un approfondimento al riguardo, anche per rispondere all'esigenza morale vivissima che si afferma ogni giorno di più, quella di difendere i minori.

La settimana scorsa ho partecipato, nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa riunita a Strasburgo, alla presentazione da parte della delegazione italiana di una mozione tendente ad esigere che venga posto allo studio, con la massima energia e con la massima ur-

genza, un insieme di misure da adottare da parte dei 21 Stati che formano il Consiglio d'Europa, per la salvaguardia dei minori, che vengono corrotti, prostituiti, torturati, massacrati, anche nella civile Europa, come la chiamò Montesquieu, e anche in Italia, tra noi.

Prima di concludere questo mio intervento vorrei brevemente soffermarmi su quelle che sono le previsioni per il processo. Anzitutto sarà opportuno esplicitare che le domande insidiose, lesive della dignità della persona umana e che tendono a fare quasi un imputato di colui che invece ha subito la violenza, devono essere evitate nel corso di tutta l'istruttoria e non semplicemente nel dibattimento. Noi non lo diciamo adeguatamente, in quanto parliamo soltanto di «procedimento»: sarà bene usare la dizione in «ogni stato e grado» o quanto meno, precisare «anche il procedimento istruttorio».

Infatti, se operiamo nell'intento di dare rilevanza alla *privacy*, alla libertà, in una sfera qual è la sessuale, estremamente delicata per il maschio, per la femmina, per l'anziano, per il minore, per chi vive nel vortice della permissività sessuale come per chi invece vive una vita claustrale, proprio questa salvaguardia dobbiamo farla rispettare *ab initio* ed estenderla a tutto intero il processo penale.

Inoltre, avendo riferimento ad una visione seria e serena nello stesso tempo, dobbiamo dire che quella del procedimento direttissimo non è di più che una speranza di sollecito espletamento dell'azione penale. Chi conosce le aule della giustizia sa che il rito direttissimo è scritto nel codice, ma di difficilissima attuazione.

Nella proposta di legge dei repubblicani è scritto: «il rito direttissimo si celebra entro e non oltre il sessantesimo giorno». Così il riferimento è all'inizio del processo ovviamente senza fare riferimento alla sua conclusione. Forse così, e stando attenti a questi termini, si può in definitiva ottenere per siffatti reati una procedura più sollecita e quindi più esemplare; una procedura che tenga conto

degli stati d'animo e delle prove, della necessità di non allontanare troppo nel tempo la conclusione del giudizio perché, come è noto, il tempo, con la sua coltre di polvere, fa dimenticare anche i reati più gravi. Ma ritenere che sia sufficiente il riferimento al rito direttissimo per risolvere l'esigenza della tempestività mi pare una illusione.

Ultima considerazione, anche se non la meno importante, è la seguente. Mentre parlavo della configurazione del reato di istigazione a commettere atti di violenza contro la libertà sessuale, ho detto che con ciò non vogliamo in nessun modo porre in essere delle attività censorie, ma non vogliamo chiudere gli occhi sulle nefandezze che in quel tempo si pongono in essere.

Ricorderò, a proposito della denegata attività censoria, la bellissima espressione di un grande avvocato di Bologna, che conosceva molto bene Mussolini e che fu nemico di Mussolini, Genuzio Bentini. Questi in una sua celebre critica ebbe a dire: «Violare la libertà? Ma noi vorremmo sopprimere anche la museruola dei cani!»

In effetti, cioè, chi pone l'esigenza di cui ho parlato, in relazione al reato di istigazione, non muove affatto — Dio ce ne scampi — da intenti censori, nemmeno quelli che talvolta sono nascosti nella... retrocassa del cervello. Quella che ci spinge sempre è l'esigenza della libertà; e la verità e l'intrinsecazione seria della critica sono la migliore base della libertà.

In relazione a tutti questi reati, infine ricordiamoci del precetto costituzionale secondo il quale qualsiasi cittadino, fino a che non vi sia una sentenza passata in giudizio, è da ritenere incolpevole. La legislazione in questo campo è stata «pendolare»: abbiamo avuto talvolta l'indifferenza rispetto a questi reati; talvolta la distorsione per eccesso. Ora giustamente ci orientiamo contro la violenza, come quel magistrato inglese che in un caso di violenza carnale che aveva come vittima una prostituta ubriaca che era stata aggredita in treno, affermò la responsabilità

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 OTTOBRE 1984

per violenza carnale a carico dell'aggressore, nonostante la difesa avesse tentato di sminuire la gravità del reato in ragione della qualità della donna offesa. Il giudice ritenne provato il fatto, e condannò.

Partiamo dall'esigenza di usare, contro questi reati, la scure della legge. Però non dimentichiamo mai che chi è sotto imputazione è una persona nei confronti della quale la Costituzione detta che finché non c'è una sentenza passata in giudizio, è da ritenere incolpevole.

Ecco perché occorre, a nostro avviso, che in tutto il sistema della legge che andiamo ad approvare ci siano equilibrio e organica completezza. In tal senso vogliamo dare il nostro contributo. Soprattutto nel valutare questi fatti, si tenga presente che qui è l'ordinamento giuridico nel suo complesso, frutto della civiltà del popolo italiano e del sistema istituzionale della Repubblica, che viene in causa di fronte a reati gravi; questo però non comporta alcun ribaltamento del principio fondamentale dello Stato di diritto, e cioè il rispetto della persona umana, quella dell'offeso, senza dubbio, e quella dell'incolpato, altrettanto.

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Fincato Grigoletto. Ne ha facoltà.

**LAURA FINCATO GRIGOLETTO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, non è mia abitudine essere logorroica; e mi trovo, per altro, a intervenire a tarda ora, dopo che già altri due colleghi del mio gruppo hanno espresso la posizione del partito socialista in merito e all'*iter*, e a punti qualificanti di questo testo unificato. È anche doveroso, però, che, al termine degli interventi dei rappresentanti del PSI, io puntualizzi la situazione, e faccia alcune considerazioni, che sono tutte nostre, offerte al dibattito e al confronto. Non credo, d'altra parte, di dover qualificare il mio ruolo, sia di parte politica che di individuo, soltanto attraverso il dibattito che si svolge in questa sede: l'attenzione per le tematiche che riguardano la

crescita civile, la difesa della dignità dell'individuo, nonché per le problematiche di una società che cambia, di valori che mutano, il partito socialista, i socialisti, anch'io tra i socialisti, e anch'io tra le donne socialiste, l'abbiamo dimostrata in molti momenti, direi senza arroganza, ma con orgoglio di partito, in tutti i momenti più qualificanti.

Voglio quindi subito anch'io concordare con quanti affermano che il dibattito culturale è altrettanto importante delle modifiche legislative; e questo dibattito culturale è nato anche grazie ad iniziative che non sono partite dalle forze politiche. Io credo che abbia fatto più il famoso e già citato film *Processo per stupro* che tante iniziative, intraprese sotto varia egida.

Credo che il famoso scivolone della scorsa legislatura, noto come emendamento Casini o «atteggiamento Scamarcio», abbia contribuito a far riprendere la discussione, che indubbiamente avveniva nel paese ma procedeva in modo stanco tra le forze politiche. In questa sede qualche collega maschio — sono andata a rileggermi per correttezza i resoconti — ha avuto la coscienza serena di riconoscere la debolezza del proprio atteggiamento di uomo, rispetto alle spinte propulsive provenienti dall'universo femminile ed io ringrazio quei colleghi che hanno voluto fare un atto di umiltà politica nei confronti delle carenze che noi, come donne, e come donne che facciamo politica, spesso indichiamo.

Il testo che abbiamo di fronte, che l'onorevole Casini ha voluto definire, in modo non del tutto veritiero, come testo di una minoranza rappresenta invece un punto fondamentale. Ringrazio la collega onorevole Bottari di essersi battuta nelle sedi di confronto ed anche a livello di sensibilizzazione personale; la ringrazio per aver fatto sì che intanto si arrivasse a questo testo, così come ringrazio tutti quei colleghi che si sono adoperati in questa direzione, sapendo che vi sono altri momenti, altre occasioni, altre opportunità — l'esame in Comitato dei nove e gli altri giorni di discussione che ab-

biamo di fronte — per far sì che si arrivi ad un testo migliore. Noi cercheremo di fare la nostra parte per migliorare questo testo.

Il mio è l'ultimo intervento del gruppo socialista in questa fase della discussione e ritengo, dunque, necessario specificare all'onorevole Casini e ad altri colleghi le valutazioni ed il futuro orientamento del nostro gruppo.

La verità è che su quasi tutti i punti il partito socialista è d'accordo; su altri no, ma poiché non siamo abituati a svolgere solo la *pars destruens* e ci sforziamo di essere anche costruttivi, desidero ricordare, anche se credo che i colleghi già lo sappiano, che proporremo degli emendamenti per suscitare non lo scontro, bensì la riflessione perché, se possibile, si possa registrare una concordanza da parte di altre forze politiche.

In questa sede c'è stato chi ha voluto dire — l'ho ricavato sempre dalla lettura dei resoconti — che ognuno qui non deve difendere il proprio testo come migliore. Io non voglio affermare che la proposta socialista fosse la migliore o la migliore delle molte possibili, dico però — e questa non è arroganza, ma legittimo orgoglio e comunque sottolineatura doverosa da parte mia — che questo testo è quello che, fin dall'inizio, si è avvicinato e si avvicina di più alle istanze sollevate dal movimento delle donne su alcuni punti, che sono punti forti.

Credo che quanto ho detto sia sufficiente per rispondere a chi pensa ad una dissociazione, ad un distacco del gruppo socialista rispetto al testo presentato dalla relatrice Bottari. Voglio ribadire qui che noi svolgeremo la nostra parte per migliorare questo testo fino in fondo, come abbiamo tenuto a fare fino a questo momento.

È stato già ricordato l'*iter* tormentato seguito da questo provvedimento non nella scorsa legislatura, bensì in questa. I colleghi, ed in particolare le colleghe, sanno che è stato necessario uno sforzo notevole — che è giusto richiamare — per arrivare in tempi brevi alla discussione; una discussione che purtroppo av-

viene nella disattenzione della Camera. A questo proposito devo dire che vi è maggiore soddisfazione nel vedere l'attenzione dei *mass media* ed in particolare della stampa.

Certo, è indubbio che qui non distribuiamo miliardi, non copriamo o tuteliamo interessi reali; ci battiamo — tutti, io credo — perché si possa fornire da quest'aula, con una legge, un reale contributo a quel processo riformista che noi ed altri vogliamo non imporre, ma suggerire e guidare, in questa società.

Ho ascoltato e continuerò ad ascoltare con attenzione le prese di posizione politiche delle varie parti, e, come tutti voi, colleghi, ho prestato particolare attenzione alle espressioni degli intendimenti dell'onorevole Casini, vuoi per le vicende della scorsa legislatura, vuoi perché sappiamo tutti come l'onorevole Casini interpreti in maniera forte i sentimenti e le opinioni del suo partito.

Credo di dover dare atto all'onorevole Casini e alla democrazia cristiana di avere fatto molto per addivenire alle ragioni che io definisco di crescita culturale, che erano già ragioni di altre parti politiche e della nostra in particolare. Voglio dare atto dello sforzo di comprensione che è stato compiuto.

L'onorevole Casini aveva iniziato dicendo che vi sono delle istanze discutibili all'interno del testo al nostro esame, e dei punti non accettabili, ma è vero che, al di là di questo inizio di intervento dalle prospettive poco felici, nel contenuto l'onorevole Casini si è di molto spostato da quelle che sono state le posizioni della democrazia cristiana fino a qualche tempo fa.

Ciò significa che tutto quello che è stato discusso, dibattuto, ottenuto dopo lotte; vuol dire che la continua attenzione del mondo femminile, che la vigile attenzione prestata dai singoli ai movimenti di tutte le parti politiche, ha prodotto un qualche risultato. E a questa volontà di continuare in uno sforzo di incontro che io credo, ci si debba appellare; e questo non solo sarà il nostro comportamento, ma è anche il suggerimento che — se me lo permette

l'onorevole Bottari — io do *in primis* alla relatrice.

Certo è che le posizioni politiche espresse riguardo ad un tema delicato, quale quello della pornografia, non rientrano — lo diciamo subito — nell'argomento in discussione. E, come parte politica, non pensiamo di poter accettare come momento di mediazione l'introduzione di tematiche che a parer nostro stanno in altri progetti di legge.

Voglio quindi cercare di esplicitare quello che ieri sera, a caldo, ho definito come un elemento di deviazione dal punto principale. Non sono andata all'edicola ad acquistare *Lolita* o *Le Ore*, come era stato suggerito; forse, dopo la propaganda che ne è stata fatta, avrei trovato che le copie erano tutte esaurite. Né, d'altra parte, il mio partito o il mio gruppo mi forniscono tante informazioni quante quelle che pareva possedere l'onorevole Casini, che deve avere indubbiamente a disposizione un nutrito gruppo di persone che vanno a sfogliare queste riviste e a misurare la lunghezza delle gonne, o di qualche cos'altro.

Certo è che il discorso sulla pornografia è serio, e queste ultime battute che ho pronunciato non vogliono irridere all'argomento; è, però, un argomento *out* rispetto a quello che stiamo discutendo qui. Se ne parlerà — c'è tutta la volontà di parlarne — al momento e nei luoghi opportuni, quando si affronterà la legge sulla stampa, la legge sull'editoria.

Credo che non spetti al legislatore andare a fare verifiche circa i tabelloni pubblicitari; comunque, non spetta al legislatore che sta elaborando questo testo legislativo introdurre argomenti che sono diversi da quello che si sta discutendo. Questo per chiarezza e come puntualizzazione politica. Su altre cose, sulla gravità del fenomeno, sui rapporti tra pornografia, incitamento e situazioni di scandalo provocate, possiamo invece concordare con l'onorevole Casini.

Vorrei ora, fedele alla promessa che ho fatto, sottolineare soltanto brevissimamente che il testo che stiamo discutendo, che è quello e non altro e che dovrà essere

sottoposto in Comitato ristretto a nuova riflessione alla luce dell'ultima proposta venuta dal partito socialdemocratico, è indubbiamente tale da valorizzare l'impostazione laica, civile e moderna dell'argomento della libertà sessuale. Non posso e non voglio fare la storia di tutte le proposte di legge presentate da vari partiti e discusse in momenti diversi. Si è trattato comunque di un *iter* che ha arricchito tutti quanti noi, e del resto della difficoltà del cammino passato, così come quella dell'argomentare, dobbiamo fare tesoro.

Oggi siamo arrivati a definire tutti insieme questo delitto antico e spregevole, rivolto certo in maniera preponderante contro le donne ma anche contro i minori, i più deboli, gli omosessuali. Oggi nella società c'è riprovazione e sdegno. Non c'è invece più intenzione, nella maggior parte delle vittime, di passare sotto silenzio. La vergogna che in genere colpiva proprio chi era rimasto vittima è stata annullata proprio grazie al cammino che si è fatto e ai dibattiti svoltisi sui vari testi.

Dicevo prima — e non per vanto di partito — che, fin dall'inizio, noi socialisti abbiamo voluto attenerci a quelle considerazioni poi tradotte nella proposta di legge di iniziativa del movimento delle donne, che ci sembrava il testo in cui maggiormente era presente il frutto di una lunga riflessione e di una lunga ricerca. Non vogliamo e non dobbiamo — proprio perché l'intendimento è di cercare la concordanza — fare riferimento più di tanto a quella che è stata la nostra iniziativa legislativa. Ma con questo non voglio dire che rinunciamo a fare alcune richieste.

Come hanno già detto l'onorevole Artoli e l'onorevole Felisetti, il punto principale consiste per noi nel cercare di dare sostegno senza prevaricare. E l'emendamento che presenteremo all'articolo 2 si muove proprio in questa direzione politica e culturale, che in qualche maniera chiediamo venga recepita nel testo. Con la correttezza che si deve sempre a chi ha lavorato, possiamo dire che il testo di cui l'onorevole Bottari è relatrice è indubbia-

mente migliore di quello che era stato approvato nella passata legislatura. E poiché ho qui udito — pur nella fretta di chi è impegnato in tante altre cose — alcune battute sulla violenza sessuale, voglio dire che la scomparsa di reato di molestia sessuale (previsto nel testo precedente, per far rientrare dalla finestra quella dicotomia che avevamo voluto cancellare con l'unificazione del reato di violenza sessuale con quello di libidine violenta) rappresenta per noi un passo avanti.

Così come è positivo il fatto che si proceda per direttissima, perché è noto a chi è stato presente, sotto veste diversa, a chi conosce come sono avvenuti e come avvengono anche in momenti attuali i processi per stupro, che i tempi lunghi della giustizia non fanno altro che concedere alibi e possibilità al violentatore e umiliare ulteriormente chi ha sofferto del reato.

Vi sono però, nonostante queste affermazioni positive che ho voluto fare, alcuni punti irrinunciabili (quello della collocazione delle norme, che fu oggetto di lungo dibattito e di «scivoloni», è stato accettato), sui quali noi non intendiamo assolutamente accettare colpi di coda, da qualunque parte possano venire. E questi sono, oltre l'intitolazione, l'unificazione della violenza sessuale con gli atti di libidine violenta, cioè l'affermazione che vi è violenza anche quando non c'è stata penetrazione; proprio perché questa è una ridefinizione culturale, ed il concetto è quello della libera disponibilità di se stessi, del proprio corpo. Questa unificazione è anche ridefinizione processuale, perché evita quegli accertamenti che tutti noi sappiamo, per la stragrande maggioranza dei casi, essere stati dei vergognosi accertamenti.

Ecco perché vi sono, come dicevo prima, dei punti irrinunciabili che sono stati accettati e dei punti irrinunciabili sui quali ancora vogliamo pronunciarci, per rafforzare la portata ideologica di questo provvedimento; e quando adopero il termine «ideologico» so bene quello che dico.

In ogni caso, vi è la procedibilità d'uf-

ficio per elevare il rango del delitto, perché è interesse della collettività colpire gli stupratori. Circa la costituzione di parte civile delle associazioni o dei movimenti delle donne, ho già detto che abbiamo presentato un emendamento perché noi poniamo dei problemi di civiltà e problemi testuali veri e propri, non dicendo soltanto «no», ma esprimendo quella che è la nostra intenzione migliorativa.

In conclusione, onorevoli colleghi, credo che molto sia stato il cammino verso una soluzione da trovarsi in sede parlamentare, attraverso il lavoro ed indubbiamente anche attraverso delle mediazioni, perché è certo che ogni legge nasce dalle mediazioni. Noi crediamo di dover rispondere a quella domanda di comprensione e di crescita, di rinnovamento, che è nel paese. Ho già detto che inseriamo l'approvazione di questo progetto di legge all'interno di un processo riformatore. Il fatto che si arrivi in tempi sufficientemente stretti, diversamente da quella che era l'ipotesi catastrofica iniziale, che si arrivi attraverso un dibattito cui partecipano tutte le forze politiche e che queste ultime si assumono, rispetto a chi ascolta fuori di qui, le proprie responsabilità, è un dato importante.

Consci di aver fatto nella società e in sede parlamentare la nostra parte, e desiderosi di continuarla a fare nel concreto per migliorare questo testo — e credo di aver sufficientemente sgombrato il campo da ipotesi di tradimento che in qualche maniera sono state avanzate —, noi continueremo ad offrire il nostro contributo in queste ore di dibattito, convinti come siamo che il testo della legge non basti; possiamo arrivare in ritardo o anche in tempo all'appuntamento con le attese, ma è certo che una riflessione più profonda, una riflessione più difficile, proprio perché è una riflessione culturale, attende noi tutti. Non sarà con questo o con altri testi che cesseranno le violenze e gli stupri; però è chiaro che noi dobbiamo compiere ora il lavoro del legislatore, mentre il lavoro della presenza e della testimonianza, il lavoro dell'incitamento alla crescita dobbiamo farlo in

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 OTTOBRE 1984

---

altre sedi, con altre vesti e rivestendo altri ruoli. È facile parlare e disquisire con competenza e con conoscenza dei codici sulla dignità umana e sulle pene da comminare a chi viola il principio della libertà sessuale, ma certamente è molto più difficile rispondere alle esigenze di riconoscimento della dignità, e proprio queste esigenze sono più forti nel paese.

Ho detto, in occasione di dibattiti sull'aborto, che è facile parlare, ma che tra il parlare, lo scrivere, il disquisire e il vivere i problemi c'è indubbiamente una grande differenza. Così noi, quando arriveremo all'approvazione di questo o di un altro provvedimento legislativo, potremo indubbiamente dire di aver fatto un minimo passo avanti, ma tutto ciò che nella società genera violenza, diventa violenza, è violenza, non potrà certamente essere frenato o soffocato da una legge. Ci ri-

mane, quindi, un compito più grande e più gravoso, perché i mezzi non sono definibili: ci rimane il compito di aiutare la gente — in primo luogo noi stessi — a crescere come cittadini e come persone.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

**La seduta termina alle 13,25.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI  
DOTT. CESARE BRUNELLI*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MANLIO ROSSI*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 17.*